



**DELIBERA N. 140/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE  
ALPI TV (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO COMUNITARIO “RETE BIELLA TV”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20 COMMA 5,  
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 2/2021 - PROC. 40/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con nota prot. n. 791 del 13 gennaio 2021 il CO.RE.COM. provvedeva a richiedere all'Associazione Alpi Tv la registrazione integrale della programmazione andata in onda dalle ore 00.00.00 del 2 novembre 2020 alle ore 24.00.00 dell'8 novembre 2020 trasmessa dall'emittente "Rete Biella Tv" LCN 91.

Con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 1922 del 1 febbraio 2021, l'Associazione Alpi Tv comunicava che *"Il tecnico si è [...] attivato per fornire il materiale richiesto e [...] abbiamo riscontrato [che] il registratore atto al 24 ore era fermo e non dava segni di vita, da qui la decisione di portarlo dal tecnico per poter effettuare la scansione dei file"*.

Con successiva nota prot. n. 2303 del 5 febbraio 2021 il CO.RE.COM., preso atto delle difficoltà riscontrate, sollecitava la consegna delle registrazioni e fissava un termine ultimo per la ricezione di quanto richiesto;

Con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 2574 A0305A del 10 febbraio 2021 l'Associazione Alpi Tv comunicava quanto segue: *"Come abbiamo evidenziato nella nostra precedente comunicazione, un guasto irrimediabile e soprattutto scoperto in relazione alla vostra richiesta, non ci consente di consegnarvi la registrazione integrale della programmazione. Purtroppo, e a difesa della nostra buona fede, non possiamo fare altro che inviarVi copia della lettera del tecnico al quale abbiamo consegnato l'apparecchio, e copia della fattura dell'acquisto del nuovo apparecchio"*;

Il CO.RE.COM. Piemonte, con atto CONT n. 2/2021, del 15 febbraio 2021 - notificato in data 16 febbraio 2021 - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Associazione Alpi Tv, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito comunitario "Rete Biella TV" ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 per il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dalle ore 00:00:00 del 2 novembre alle ore 24:00:00 dell'8 novembre 2020.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 2/2021 la Associazione Alpi Tv non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0157898 del 31 marzo 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Alpi Tv fornitore del servizio di media audiovisivo "Rete Biella Tv".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Piemonte in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la

violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dal 2 all'8 novembre 2021, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "Rete Biella Tv". La giustificazione addotta dalla Associazione Alpi Tv, secondo la quale sarebbe occorso un guasto tecnico all'apparato di videoregistrazione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi. Invero, la mancata consegna delle registrazioni richieste dal CO.RE.COM. ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dal fornitore del servizio media audiovisivo locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla associazione Alpi Tv deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione sono afferenti a 7 giorni di programmazione.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

L'associazione non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

**C. Personalità dell'agente**

L'associazione Alpi Tv, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito comunitario, deve essere dotata di

un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione del conto economico inviato dall'associazione i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano ricavi pari a euro 58.475 e un bilancio in perdita.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla associazione Alpi Tv, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito comunitario "*Rete Biella Tv*", con sede legale in Pollone (BI), Via Botto, 13, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223;

### **INGIUNGE**

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 140/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 140/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba